

Via Catania 42 C – 90141 Palermo

EMAIL: studiolegale.fasano@alice.it

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 – 00143 Roma

PEC: persomil@postacert.difesa.it

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI MILITARI DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI E DELLA LEVA

Viale dell'Esercito 186 -00143 -Roma

INPS

Direzione Centrale Pensioni

Sede Legale: Via Ciro il Grande, 21; 00144 Roma

PEC: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma (RM)

PEC: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: *Personale in congedo – Personale in congedo dall'anno 2011 all'anno 2017 – Applicazione perenne del blocco degli automatismi – Illegittima disparità di trattamento ai fini pensionistici rispetto al personale in congedo dall'anno 2018 – Rideterminazione della retribuzione pensionabile – ATTO DI INVITO – ATTO INTERRUPTIVO DELLA PRESCRIZIONE*

Lo scrivente _____

nato a _____

Il _____

CF _____

Residente a _____

Via _____

Assunto il _____

Qualifica _____

In congedo dal _____

PREMESSO CHE

1. Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, contenente “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, all'art. 9, comma 21, ha stabilito: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.
2. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
3. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
4. Le suddette misure sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014 per effetto dell'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 8 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, art. 1, comma 1, lett. a), contenente il regolamento di attuazione del D.L. n. 98/2011.
5. Il periodo di efficacia del blocco degli effetti economici derivanti dalle progressioni di carriera si è concluso al 31/12/2014.
6. Dopo nove anni di blocco dei contratti, saranno 450 mila i lavoratori pubblici della sicurezza e della difesa che da marzo 2018 avranno il contratto rinnovato e un aumento in busta paga. Secondo le nuove previsioni contrattuali, per gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori alla data del 1 Gennaio 2018, gli automatismi stipendiali congelati durante l'intero periodo di blocco retributivo degli stessi dal 2011 al 2015 compresi gli scatti, saranno ricostruiti ai fini stipendiali senza la corresponsione di arretrati.
7. Il *quantum* del trattamento pensionistico percepito sarà nettamente differente tra gli ante 2018 ed i post 2018 che, rispetto ai primi, non subiranno gli effetti del blocco.
8. **Il sacrificio imposto allo scrivente, non avendo carattere temporaneo, va oltre la giustificata necessità di risparmi immediati per il contenimento della spesa pubblica e, quindi, va oltre la insindacabile discrezionalità del legislatore, sfociando in una**

arbitraria, e comunque palesemente eccessiva e sproporzionata solo per alcuni, compromissione degli interessi colpiti dalla “crystallizzazione”.

9. Quindi, l'evidenziato “effetto definitivo” della misura del blocco, che si produce solo per alcuni dei soggetti destinatari delle disposizioni *de quibus*, viola l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento tra soggetti che presentano parità di qualifica e anzianità di servizio.

Sulla base di quanto sopra premesso, il sottoscritto

INVITA

Le amministrazioni intimate ognuna per sue competenze ed attribuzioni:

1. all'accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione n. a far data dal....., con corresponsione dei relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.
2. Si significa la dovuta riserva, nel caso in cui non dovesse intervenire un Vostro immediato riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti delle presente, che mi vedrò costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei miei diritti, con conseguente aggravio di oneri e costi a Vostro esclusivo carico.

La presente deve valere altresì come atto interruttivo di qualsivoglia termine di prescrizione.

Con salvezza di ogni ulteriore azione.

Distinti saluti

Data

firma